



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 07/06/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

GIUCASTRO MARCELLO, Presidente e Relatore

MICELI CONCETTA, Giudice

NICOLETTI ALBERTO, Giudice

in data 07/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1859/2022 depositato il 11/05/2022

proposto da

[REDACTED] S.p.A. In Liquidazione - 01/05/2022 - 60

Difeso da

Giudice

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. entrate - Riscossione - Milano

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229004282770000 SANZIONI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229004282770000 IRES-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229004282770000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229004282770000 IRAP 2004

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] in liquidazione in persona del legale rappresentante [REDACTED] - con ricorso notificato il 26.04.2023 dopo la presentazione il 11.04.2023 di istanza in autotutela ed iscritto a ruolo l'11.05.2022 - ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'avviso in oggetto, notificato dall'Agenzia il 2.03.2022 per intimare il pagamento, in qualità di obbligata solidale [REDACTED], della somma complessiva di euro 573.237,69 a titolo di Ires, Irap, Iva, interessi e sanzioni sulla base di una cartella relativa all'anno 2004.

A sostegno delle domande la ricorrente, premettendo di aver impugnato la cartella fatta valere con l'intimazione e poi anche il provvedimento di diniego alla richiesta di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018 e che l'intimazione le era stata notificata in pendenza dei relativi giudizi avanti la corte di cassazione, ha dedotto come motivi:

- illegittimità dell'atto di intimazione per nullità/inesistenza della sua notifica in quanto effettuata tramite un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri (violazione degli artt. 26 DPR 602/1973 e 16ter D.L. 179/2012);

- infondatezza nel merito della pretesa per eccesso di potere e sproporzionata tutela del credito erariale in violazione anche dell'art. 10 L. 212/2000 in quanto la lite concernente la pretesa recata dalla suddetta cartella sarebbe stata stata validamente definita ai sensi dell'art. 6 D.L. 119/2018 e che il giudizio pendente in cassazione da essa promosso avverso il provvedimento di diniego alla definizione agevolata opposto dall'Ufficio in data 20.05.2020 avrebbe dovuto semplicemente ratificare l'infondatezza del diniego dopo l'orientamento delle Sezioni Unite espresso con la sentenza n. 18298/2021 che ha considerato definibili tutte le cartelle che, come nel caso di specie, avrebbero costituito il primo atto impositivo notificato al contribuente;

- erronea indicazione degli importi richiesti in pagamento in mancanza di scomputo delle rate medio tempore versate a seguito della definizione agevolata.

All'udienza del 21.09.2021 è stata accolta l'istanza di sospensione.

Si è ritualmente costituita in giudizio in data 21.11.2021 l'Agenzia Entrate Riscossione per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sul merito della vicenda, sostenere la validità dell'intimazione contestata e chiedere il rigetto del ricorso.

La ricorrente in data 12.09.2022 ha presentato memoria illustrativa per ribadire ulteriormente le proprie

tesi e far presente che la corte di cassazione il successivo 11.10.2022 si sarebbe pronunciata sulla validità della definizione agevolata per la quale la Società aveva continuato a pagare le rate dovute.

In data 3.02.2003 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria per documentare che la corte di cassazione aveva sancito la legittimità dell'intervenuta definizione della cartella di pagamento dichiarando la definizione del giudizio relativo e per insistere sulla condanna dell'Agenzia alle spese di lite.

Dopo il rinvio dell'udienza dell'8.03.2003 chiesto dall'Ufficio per poter definire il giudizio a seguito della citata decisione della cassazione, all'udienza del 7.06.2023 l'Ufficio chiedeva un nuovo rinvio per poter verificare l'effettivo pagamento delle rate previste dalla definizione agevolata, rinvio che questa Corte non accordava decidendo di rimettere il ricorso in decisione, tenuto conto di quello già concesso alla precedente udienza per il medesimo incombente e di quanto già documentato in causa dalla ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'atto di intimazione impugnato fa riferimento ad una cartella contro cui, al momento della proposizione del ricorso per cui è causa, risultava pendente in cassazione l'originario giudizio di merito ed è stato notificato in pendenza di altro autonomo giudizio, a sua volta pendente in cassazione, promosso dalla ricorrente contro il diniego opposto dall'Agenzia alla sua richiesta di definizione agevolata della lite sulla cartella; sicchè, in mancanza di pronunce sui due giudizi o di provvedimenti di sospensione del ruolo, le somme recate nella cartella di pagamento originaria erano da considerarsi, al momento in cui è stato emesso e poi notificato l'avviso di intimazione, esigibili e dovute.

Nelle more del presente giudizio, per come hanno dato atto le parti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 33176/2022 ha poi sancito la legittimità dell'intervenuta definizione agevolata della cartella.

Dal che deriva che l'intimazione impugnata, essendo fondata esclusivamente su tale cartella, deve essere conseguentemente annullata.

Spese di lite da compensare integralmente tra le parti in ragione del fatto che, come detto, all'atto della intimazione il credito indicato nella cartella era ancora dovuto ed esigibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di intimazione, Spese compensate